



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL “CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA”

*Approvato con delibera C.C. n. 151 del 20/12/2002
Modificato con delibera C.C. n. 42 del 05/06/2007*

Art. 1

Istituzione e finalità

1) Sulla base dei principi enunciati dall'articolo 2 dello Statuto e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 66ter del medesimo, **nonché dall'art. 3 della Costituzione e dalle leggi 22/06/1990, n. 164, Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 10/04/1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro**, è stato istituito il “Consiglio per le pari opportunità”, con la specifica finalità di promuovere azioni positive rivolte a rimuovere i fattori sociali e culturali che comportano discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del genere femminile **e di contribuire alla effettiva attivazione dei principi di uguaglianza e parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione.**

Art. 2

Funzioni

- 1) Il Consiglio per le pari opportunità è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme.
In particolare esprime pareri, formula proposte e compie studi ed indagini nell'ambito delle problematiche indicate all'articolo 1).
- 2) Il Consiglio individua forme di collaborazione con altri Organismi od Enti finalizzate a proporre iniziative e programmi comuni. **Può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, di consulenti, esperte/i nelle varie discipline, per individuare e realizzare le attività di cui all'art. 1).**
- 3) **Il consiglio ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del consiglio comunale quando questi abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile, atti che saranno inviati d'ufficio alla commissione consiliare competente.**
- 4) I pareri espressi, non vincolanti, devono essere discussi o valutati dall'organo di governo competente e menzionati nei relativi atti.
- 5) Il Consiglio formula proposte, anche di provvedimenti determinati, in piena autonomia e, quando lo ritiene opportuno o necessario, ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 68 dello statuto.
- 6) Gli studi e le indagini sulle tematiche relative all'attuazione del principio di pari opportunità nel Comune di San Giuliano Terme sono svolti su richiesta dell'Amministrazione o di propria iniziativa.

Art. 3

Composizione e durata

1) Il Consiglio Cittadino è formato dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità, le Assessorate, le elette nel Consiglio Comunale ed una rappresentante del Comitato di Ente per le pari Opportunità; è formato, inoltre, dalle rappresentanti delle organizzazioni, delle associazioni politiche, sociali e culturali presenti sul territorio comunale e da tutti/e coloro che, interessati/e al tema delle pari opportunità, avanzino apposita richiesta al Sindaco.

Il numero complessivo, dei membri non potrà essere superiore a 30

2) **Le candidature devono essere corredate da un curriculum, dal quale risultino le competenze, i titoli posseduti e le motivazioni alla candidatura.**

La valutazione di ammissibilità è rimessa al Sindaco e all'Assessore con delega alle Pari Opportunità

Le eventuali domande di inserimento che perverranno successivamente all'insediamento del Consiglio per le Pari Opportunità saranno valutate dall'ufficio di Presidenza.

Almeno il 51% dei componenti il Consiglio deve essere di genere femminile.

4) Le componenti del Consiglio restano in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale. Decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive. In caso di decadenza, per dimissioni od assenze, della propria rappresentante, l'associazione, l'organizzazione politica o sociale, che l'aveva designata, può comunicare all'Ufficio di Presidenza una nuova designazione. In caso di decadenza, per dimissioni o assenze di singoli cittadini/e l'Ufficio di Presidenza procede ad una nuova designazione.

Le componenti che subentrano in corso di mandato durano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Art. 4

Ufficio di presidenza e funzionamento del Consiglio

- 1) La prima seduta del Consiglio per le pari opportunità è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega alle pari opportunità
- 2) Nella prima seduta vengono elette la Presidente e le n. 2 Vicepresidenti, con votazione separata e a scrutinio segreto. La carica di Presidente è incompatibile con quella di: Assessore, Presidente del Comitato pari opportunità d'Ente e di Presidente di commissione consiliare permanente. Risulta eletta Presidente chi ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta delle componenti. Nel caso in cui, dopo due votazioni, non risulti eletto alcun candidato si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Le Vicepresidenti sono elette con le seguenti modalità: ciascun componente vota un solo nome e risultano elette le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede secondo l'ordine di età. **In caso di sostituzione della Presidente le funzioni di Vicepresidente sono svolte dalla Vicepresidente più anziana di età.**
- 3) Nella prima seduta, successivamente alla nomina della Presidente e delle Vicepresidenti, il consiglio procede a costituire l'Ufficio di presidenza, formato, oltre che da costoro, dall'Assessore alle pari opportunità e dalla rappresentante del Comitato d'Ente Comunale.
- 4) La Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne coordina l'attività.
- 5) La convocazione del Consiglio, con invio dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore ed il relativo avviso potrà essere trasmesso a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o telefono.
- 6) L'ordine del giorno è stabilito **dalla** Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte formulate dal Consiglio nella riunione precedente.
- 7) Il Consiglio, oltre che per iniziativa **della** Presidente, è convocato quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti. In tal caso la seduta del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
- 8) La seduta del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
- 9) E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio per le seguenti deliberazioni:
 - a) approvazione **del programma annuale** da presentare all'Amministrazione Comunale;
 - b) approvazione della relazione finale annuale dell'attività.Negli altri casi è richiesta la maggioranza dei voti espressi.
- 10) Il Consiglio decide con voto palese, salvo che sulle questioni riguardanti persone.

Art. 5

Svolgimento dell'attività

- 1) Il Consiglio **presenta al Sindaco e al Consiglio Comunale, entro il mese di dicembre di ogni anno, il programma annuale delle attività per l'anno successivo, anche in relazione alla previsione di spesa del Bilancio Comunale. Presenta, altresì, al termine di ogni anno di attività, un consuntivo delle iniziative e delle spese sostenute.**
- 2) Il Consiglio, per lo svolgimento della propria attività, può articolarsi in gruppi di lavoro, cui aggregare, temporaneamente e per finalità dichiarate, **anche** esperti esterni. Il Consiglio forma i gruppi di lavoro definendone i compiti, la durata e la composizione. Essi sono composti almeno da quattro componenti il Consiglio. Ogni gruppo individua un coordinatore. Ogni componente il Consiglio può, senza diritto di voto, intervenire ai lavori del gruppo di cui non fa parte.
- 3) Il Consiglio cura la divulgazione della propria attività **anche attraverso il sito del Comune di San Giuliano Terme.**
- 4) La Presidente del Consiglio o una sua delegata si riunisce almeno tre volte l'anno con l'Assessore con delega alle Pari opportunità e con la Presidente del Comitato d'Ente, o sua delegata, per coordinare le attività; il coordinamento non pregiudica l'autonomia delle decisioni prese dal Consiglio stesso.
Inoltre il Consiglio sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 6
Risorse e strumenti

- 1) **Per garantire la funzionalità del Consiglio per le pari opportunità l'amministrazione istituisce un apposito capitolo di bilancio sul quale finanziare le attività del Consiglio stesso. Il Consiglio utilizza, altresì, eventuali fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati, con le modalità previste dalla legge e dal Piano esecutivo di gestione.**
 - 2) **L'amministrazione garantisce la sede di riunione, gli strumenti organizzativi e finanziari necessari alla sua attività e quanto altro utile al buon funzionamento dell'organismo.**
 - 3) **Le spese necessarie per la realizzazione delle azioni e degli interventi a favore del Consiglio delle Pari Opportunità sono gestite dall'apparato comunale attraverso l'unità organizzativa competente in materia di Pari Opportunità.**
- 3) **Alla Presidente del Consiglio viene erogato un gettone di presenza equivalente a quello spettante ai Consiglieri delle Commissioni Consiliari, per un limite massimo di dieci sedute del Consiglio all'anno.**